



Automobile Club d'Italia  
DIREZIONE GESTIONE E SVILUPPO  
PRA, FISCALITA' AUTOMOBILISTICA E  
SERVIZI AGLI ENTI TERRITORIALI  
RD-MF-AGC-CCT/\*\*

Sigg. DIRETTORI COMPARTIMENTALI

Sigg. DIRIGENTI/RESPONSABILI  
UFFICI DI AREA METROPOLITANA  
DIREZIONI E UNITA' TERRITORIALI

e, p.c. Sigg. DIRETTORI/RESPONSABILI  
AUTOMOBILE CLUB

LORO SEDI

OGGETTO: Agevolazioni IPT per commercio veicoli usati – Ditta individuale e decesso del titolare.

Con riferimento alle agevolazioni fiscali applicate alle imprese che esercitano l'attività di commercio di veicoli, si rende necessario prendere in esame la particolare casistica rappresentata dal caso in cui la suddetta attività sia svolta da una ditta individuale il cui titolare sia deceduto.

In questo caso, con il decesso del titolare si possono determinare due ipotesi, ossia che gli eredi vogliano proseguire o meno l'attività.

Nel caso in cui l'attività cessi, per i veicoli intestati al *de cuius* si applicheranno le usuali regole per la successione ereditaria.

Qualora gli eredi intendano, invece, continuare l'attività, la stessa può proseguire temporaneamente, anche in mancanza di atti formali di costituzione di una nuova società, in capo alla comunione ereditaria, come Società di fatto (Corte di Cassazione Civile Sez. V, sentenza n°14889 del 17/11/2000).

La comunione ereditaria dovrà essere oggetto di registrazione all'Agenzia delle Entrate e successivamente alla Camera di Commercio.



Solitamente la “denominazione” assunta è “COMUNIONE EREDITARIA DI” o “EREDI DI”, seguito dal nome del defunto. La prosecuzione dell’impresa sotto tale forma è, come detto, temporanea, in attesa che venga costituita una nuova società.

Si precisa che, poiché la comunione ereditaria è priva di una propria soggettività giuridica distinta da quella dei singoli eredi, l’intestazione al PRA dei veicoli dovrà essere effettuata in capo a tutti gli eredi.

Nel caso di prosecuzione dell’attività, si possono presentare due distinti scenari, nel primo dei quali l’attività di impresa viene esercitata dalla comunione ereditaria, mentre nel secondo l’attività viene svolta dalla nuova società costituita dopo la comunione ereditaria.

### **CASO 1 - Attività proseguita dalla comunione ereditaria**

Appare necessario distinguere i seguenti casi:

#### **1.1 - Intestazione o intestazione e contestuale rivendita, da parte della comunione ereditaria, di veicoli già intestati alla ditta individuale**

Gli eredi (costituiti in comunione ereditaria) dovranno cointestarsi, come persone fisiche, i veicoli del *de cuius* titolare della Ditta individuale, anche nel caso di successiva rivendita a terzi.

**Poiché la comunione ereditaria è stata autorizzata alla prosecuzione dell’attività, la pratica d’intestazione agli eredi potrà godere delle agevolazioni fiscali previste per le cd. minivolture.**

Per la trascrizione potrà essere utilizzato, chiaramente, anche un atto cumulativo.

Pur trattandosi di acquisto effettuato dagli eredi, il codice pratica da utilizzare dovrà essere il C03305, onde consentire l’emissione di un DU non valido per la circolazione.

Dal momento che la comunione ereditaria è priva di personalità giudica, non potrà essere censita in Archivio Infocamere e, pertanto, nemmeno sulla procedura Gestione Concessionari. Di conseguenza, la procedura di Convalida DL98 genererà un *alert*, che non potrà essere sanato; pertanto, in questi casi è giustificata la convalida con forzatura.



Nel fascicolo dovranno essere allegati, oltre ai documenti di rito, anche una Dichiarazione Sostitutiva (DS) attestante la qualità di eredi e la copia della visura camerale che comprovi l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività (o relativa DS sottoscritta dagli eredi o anche da uno solo di essi).

A fronte di detta documentazione, l'Ufficio dovrà provvedere (ove la posizione della Ditta sia ancora in stato "positiva") all'inserimento di un "evento di blocco" sulla procedura Gestione Concessionari in capo alla ditta individuale del *de cuius*, alla quale ovviamente non potranno più essere intestati veicoli, stante il decesso del titolare. In assenza di una specifica causale di blocco, per la casistica in parola si dovrà utilizzare, per analogia, la seguente:

*"Titolare dell'Impresa non presente c/o anagrafe del Comune".*

Nel campo NOTE dovrà essere specificato che il titolare è deceduto e, come data inizio validità evento, andrà inserita quella dell'avvenuto decesso, desumibile dalla DS a fascicolo.

Come documentazione a corredo dell'evento di blocco dovrà essere utilizzata la visura camerale in cui figurì l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività da parte della comunione ereditaria. Detto documento, ove non presente a fascicolo, dovrà essere estratto dall'Archivio Infocamere a cura dell'Ufficio PRA che, in sede di convalida, rileva la particolare casistica in parola.

#### Caso 1.2 - Acquisto da terzi di veicoli destinati alla rivendita, effettuato dalla comunione ereditaria

L'acquisto da terzi di veicoli destinati alla rivendita può godere delle agevolazioni fiscali previste per le cd. minivolture.

Valgono le stesse indicazioni e prescrizioni contenute nel paragrafo precedente con riguardo ai documenti da produrre a fascicolo e alle operazioni da effettuare in fase di convalida e alla necessità di aggiornamento di Gestione Concessionari (ove non già effettuato).

#### CASO 2 - Nuova società costituita dagli eredi dopo la comunione ereditaria



Nel caso specifico, gli eredi del titolare della ditta individuale che esercita il commercio di veicoli hanno costituito una nuova società per la prosecuzione dell'attività.

Anche per tale casistica potranno verificarsi diversi scenari.

*Caso 2.1 - Intestazione o intestazione e contestuale rivendita, da parte della nuova società, di veicoli già intestati alla ditta individuale*

In tale casistica gli eredi dovranno procedere all'accettazione di eredità per poi effettuare la successiva intestazione in capo alla nuova società e procedere con la eventuale rivendita.

Quindi, le pratiche da effettuare saranno le seguenti:

1. accettazione di eredità da effettuarsi con il codice C03306, che dovrà assolvere i dovuti importi, tenuto conto anche di eventuali agevolazioni previste dalla Provincia di competenza;
2. trasferimento di proprietà dagli eredi alla nuova società, da effettuarsi con il codice C03305, secondo le usuali modalità;
3. eventuale trasferimento di proprietà dalla nuova società a soggetto terzo.

*Caso 2.2 - intestazione, da parte della nuova società, di veicoli già intestati alla comunione ereditaria*

In tal caso si procederà con una pratica C03305, secondo le usuali modalità.

Per eventuali richieste di supporto, come d'uso, gli Uffici PRA potranno rivolgersi ai referenti della Rete DPFA – PRA sul territorio.

La presente Comunicazione sarà pubblicata nel Sito Tematico STA "Informativa e lettere circolari", accessibile da parte di tutti gli STA tramite connessione al Dominio ACI.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE